



BOLLETTINO UFFICIALE

3° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 44
DEL 30 SETTEMBRE 2016
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 39
DEL 28 SETTEMBRE 2016

S O 44

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 0178/ Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.

pag. **2**

Decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 0179/ Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015).

pag. **36**

Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 0184/ Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 189 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi).

pag. **42**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_SO44_1_DPR_178_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 0178/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, commi da 143 a 146, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO lo schema di "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)";

VISTO il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2016 n. 1758;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

16_SO44_1_DPR_178_2_ALL1

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

art. 1 oggetto e finalità

art. 2 territorio interessato

art. 3 definizioni

art. 4 requisiti soggettivi dei beneficiari

art. 5 spese ammissibili

art. 6 regime di aiuti, limiti di spesa e di contributo

art. 7 divieto di cumulo e divieto generale di contribuzione

art. 8 modalità e termini di presentazione della domanda

art. 9 inammissibilità della domanda

art. 10 graduatoria e comunicazione di avvio del procedimento

art. 11 procedimento contributivo

art. 12 criteri di valutazione e formazione della graduatoria

art. 13 obblighi del beneficiario

art. 14 rendicontazione

art. 15 modalità di liquidazione

art. 16 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

art. 17 ispezioni e controlli

art. 18 rinvio

art. 19 norme transitorie e finali

art. 20 entrata in vigore

allegato A requisiti di ammissibilità della domanda

allegato B criteri di valutazione per la graduatoria

allegato C modello di domanda

allegato D.1 modello base de minimis

allegato D.2 modello de minimis per impresa controllante o controllata

art. 1 oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi contributivi a favore delle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi ed i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

art. 2 territorio interessato

1. Gli interventi contributivi di cui al presente regolamento si rivolgono alle imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, ricompresi nelle zone B e C di svantaggio socio-economico, individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (L.R. 13/2000, art. 3 (commi 1, 2, 3 e 6) – classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).
2. Nei Comuni interamente montani ed in quelli parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, ricadenti in zona A di svantaggio socio-economico, l'intervento interessa esclusivamente le imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati laddove riclassificati in zona B o C.
3. I Comuni indicati all'allegato A) della legge regionale 33/2002 non rientranti nella classifica operata con

deliberazione di Giunta regionale 3303/2000 sono esclusi dall'intervento contributivo oggetto del presente regolamento.

4. L'allegato A, sezione 1 al presente regolamento individua, a fini ricognitivi, per l'ammissibilità delle domande di contributo i centri abitati dei Comuni ricadenti in zona A, comunque interessati in quanto riclassificati in zona B o C, ed i Comuni delle zone B e C interessati all'intervento contributivo.
5. Per i Comuni parzialmente montani, l'individuazione della zona ammissibile al finanziamento avviene in base alla cartografia presente sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla pagina web: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/.

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **microimprese, piccole e medie imprese:** le imprese che soddisfano i requisiti rispettivamente previsti dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) **commercio all'ingrosso:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, od a utilizzatori professionali e a grandi consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo");
- c) **commercio al dettaglio:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 29/2005;
- d) **vendita di generi del settore alimentare:** la vendita di prodotti destinati alla nutrizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge regionale 29/2005;
- e) **vendita di generi del settore non alimentare:** la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera d) del comma 1 al presente articolo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 29/2005;
- f) **forme speciali di commercio al dettaglio:** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 29/2005, la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; la vendita per mezzo di apparecchi automatici; la vendita per corrispondenza o tramite altri sistemi di comunicazione; la vendita a domicilio;
- g) **impianto di distribuzione carburanti:** ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;
- h) **centro abitato:** la località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale;
- i) **impresa unica:** ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
 - 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - 5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o più altre imprese,
- l) **interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti:** gli interventi aventi ad oggetto l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti da realizzare nell'anno solare di riferimento per la richiesta di concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento;

m) **interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove già esistente, di distribuzione carburanti:** gli interventi aventi ad oggetto la ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto di distribuzione carburanti, ove già esistente, da realizzare nell'anno solare di riferimento per la richiesta di concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento.

art. 4 requisiti soggettivi dei beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, i pubblici esercizi, regolarmente in possesso di licenza amministrativa, ed i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna in conformità alla normativa di settore. Possono beneficiare del contributo esclusivamente le microimprese, mentre saranno considerate inammissibili le domande presentate da piccole, medie e grandi imprese.
2. I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) ubicazione in centri abitati posti nel territorio interessato dall'intervento, come definito all'articolo 2, con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. Il dato sarà ricavato dall'Amministrazione regionale con ricorso alle anagrafi comunali;
 - b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato territorialmente competente;
 - c) osservare, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis della legge regionale sopra richiamata;
 - d) svolgimento dell'attività cui ai codici Istat Ateco 2007 elencati nell'allegato A, sezione 2 come indicati nella visura camerale. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici Istat Ateco 2007 di cui all'allegato sopra richiamato;
 - e) aver conseguito, nell'ultima dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate, ricavi, come definiti all'articolo 85 comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), inferiori alle seguenti soglie:
 - 1) centri abitati di zona B:
 - 1.1) € 80.000 per commercio di generi alimentari
 - 1.2) € 50.000 per attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande
 - 1.3) € 35.000 per commercio di generi non alimentari;
 - 2) centri abitati di zona C:
 - 2.1) € 120.000 per commercio di generi alimentari
 - 2.2) € 60.000 per attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande;
 - 2.3) € 50.000 per commercio di generi non alimentari
 - 3) i ricavi, quali definiti all'articolo 18, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), non dovranno inoltre essere superiori a:
 - 3.1) € 30.000 per distributori di carburante;
 - 3.2) € 10.000 per rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari;
 - 3.3) € 20.000 per rivendite di giornali.
3. Nel calcolo dell'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari e rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: 2,83 per distributori di carburante; 5 per rivendite di giornali; 10 per rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari.
4. Qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali, l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non potrà essere superiore a € 105.000 in zona B e ad € 160.000 in zona C.
5. Sono in ogni caso esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento:
 - a) commercianti all'ingrosso;
 - b) esercenti forme speciali di commercio al dettaglio;
 - c) rappresentanti di commercio;
 - d) ambulanti;
 - e) farmacie;
 - f) impianti di distribuzione di carburante ad uso privato.
6. Possono, inoltre, beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i titolari delle autorizzazioni all'esercizio

degli impianti di distribuzione dei carburanti, in possesso dei requisiti sopra enunciati, per le spese individuate all'articolo 5, comma 1, lettera b).

art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese correnti connesse:
 - a) alla gestione dell'esercizio commerciale;
 - b) a interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove già esistente, qualora detti interventi siano da effettuarsi nell'anno solare in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Sono ammissibili i costi sostenuti per:
 - a) acquisizione di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti;
 - b) spese per lavoro dipendente ed autonomo;
 - c) spese di riscaldamento e combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice;
 - d) spese assicurative, telefoniche e postali, nonché l'acquisto di valori bollati;
 - e) spese di pubblicità;
 - f) spese di elaborazione dati e tenuta della contabilità;
 - g) cancelleria e stampati;
 - h) servizi di pulizia e lavanderia;
 - i) vigilanza notturna;
 - l) acquisto di beni di consumo;
 - m) spese di allacciamento delle utenze energetiche ed idriche;
 - n) spese di manutenzione ordinaria, ai sensi della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
 - o) spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 *bis* della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Sono inammissibili i costi inerenti le prestazioni rese con lavoro proprio nell'ambito dei lavori in economia.

art. 6 regime di aiuti, limiti di spesa e di contributo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nel rispetto del regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013.
2. La percentuale di aiuto non può superare il 50% della spesa ammissibile.
3. L'ammontare del contributo concedibile non può essere inferiore ad euro 1.000,00. Il limite massimo di contributo concedibile è pari ad euro 2.500,00.
4. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari ad euro 2.000,00. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al presente comma non sono ammesse all'aiuto.
5. La spesa ammissibile deve essere sostenuta successivamente alla presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda stessa.
6. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 sulla base dei modelli di cui agli allegati D.1 e D.2 al presente regolamento, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

art. 7 divieto di cumulo e divieto generale di contribuzione

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, anche in regime "de minimis", e finanziamenti europei concessi per le medesime spese ammesse a finanziamento previste dall'articolo 5.
2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli aiuti.

art. 8 modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda per accedere al contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione – Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il 31 marzo di ogni anno.
2. La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), in conformità alle vigenti norme in materia, mediante invio al seguente indirizzo di PEC: montagna@certregione.fvg.it.
3. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data di ricezione della accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
4. La domanda si intende validamente inviata se:
 - a) inviata all'indirizzo PEC indicato al comma 2 del presente articolo;
 - b) sottoscritta con firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite PEC, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante;
 - c) è apposta sulla domanda stessa, stampata in originale e detenuta dall'impresa, apposta marca da bollo debitamente annullata, come da documento scansionato, firmato dal legale rappresentante/dichiarante, ed inviato tramite PEC.
5. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato C del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'impresa a pena d'inammissibilità.
6. Alla domanda è sempre allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
7. L'impresa istante è tenuta ad utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo: montagna@certregione.fvg.it.

art. 9 inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande presentate in difformità da quanto stabilito dagli articoli 2 e 4.
2. L'impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente regolamento. Non sono ammesse le domande presentate da una medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile.
3. Sono altresì inammissibili le domande prive di sottoscrizione, nonché quelle pervenute oltre il termine di cui all'articolo 8, comma 1 e, per il solo anno 2016, oltre il termine di cui all'articolo 19, comma 1.
4. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC.

art. 10 graduatoria e comunicazione di avvio del procedimento

1. La graduatoria delle domande ammesse a contributo, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 12 è approvata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

art. 11 procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito del perfezionamento di una procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 7/2000.
2. La graduatoria delle domande ammesse a contributo di cui all'articolo 10 indica altresì l'elenco delle domande non ammissibili ai sensi dell'articolo 9, in ordine alle quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri declinati al successivo articolo 12.
3. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il Servizio procede allo scorrimento della graduatoria qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.
4. La concessione del contributo è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro 90 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 8, comma 1 e, per il solo anno 2016, dal termine previsto all'articolo 19, comma 1, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.
5. L'impresa inserita utilmente in graduatoria è tenuta a comunicare a mezzo PEC l'accettazione del contributo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del decreto di concessione del relativo contributo.

art. 12 criteri di valutazione e formazione della graduatoria

1. La graduatoria delle domande ammissibili è formata in applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili:
 - a) numero di abitanti residenti nel comune sede dell'attività, determinato con i dati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riferiti al 31 dicembre del secondo anno antecedente rispetto a quello di presentazione della domanda contributiva (in sede di prima applicazione i dati sono riferiti al 31 dicembre 2014), ed in assenza con i dati Istat, con il punteggio specificato nell'allegato B al presente regolamento;
 - b) tipologia commerciale, con il punteggio specificato nell'allegato B al presente regolamento. Se l'impresa commerciale esercita varie attività rientranti in più tipologie commerciali si applicherà il punteggio della tipologia commerciale dichiarata prevalente;
 - c) volume di ricavi, come definiti all'articolo 4, comma 2, lettera e) e comma 3, con il punteggio specificato nell'allegato B al presente regolamento. Se l'impresa commerciale esercita varie attività rientranti in più tipologie commerciali si applicherà il punteggio della tipologia commerciale dichiarata prevalente. I dati sono riferiti all'ultima dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate;
 - d) interventi per distributori di carburante, con il punteggio specificato nell'allegato B al presente regolamento.
2. In caso di parità di punteggio complessivo, ha prevalenza l'impresa con sede in fascia di svantaggio C. Laddove le imprese siano altresì collocate nella medesima fascia di svantaggio socio-economico, avrà preferenza l'impresa avente un volume di ricavi inferiore. In via residuale si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

art. 13 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti a mantenere attiva senza interruzione la propria attività commerciale per un anno decorrente dall'erogazione del contributo di cui al presente regolamento.
2. A tal fine l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere la dichiarazione attestante il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla scadenza del termine annuale di cui sopra. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dell'obbligo summenzionato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

art. 14 rendicontazione

1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante la spesa ammissibile sostenuta mediante invio a mezzo PEC.
2. La rendicontazione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.
3. Proroghe al termine della presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario.
4. Per la rendicontazione, il beneficiario presenta la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva della spesa sostenuta e la sua connessione con l'attività esercitata;
 - b) idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'amministrazione regionale ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
5. La rendicontazione della spesa sostenuta può essere presentata altresì secondo le modalità dettate dall'articolo 41bis della legge regionale 7/2000, sull'apposito modello fornito dall'Amministrazione regionale.
6. Variazioni compensative fra le diverse categorie di spesa, di cui all'articolo 5, comma 2, in sede di rendicontazione rispetto a quanto originariamente indicato nella domanda di contributo sono consentite complessivamente nel limite del 10%.
7. La rendicontazione della spesa sostenuta è corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che conferma l'attestazione inerente l'inesistenza od attesta l'eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari antecedenti e nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonché l'inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento della stessa tipologia di spesa prevista dal presente regolamento.

8. Il beneficiario effettua tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di contributo. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati successivamente al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda sono inammissibili. Il pagamento dei documenti di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento, ovvero mediante carte di credito o debito o assegno bancario o circolare, corredati da dichiarazione resa dal destinatario del pagamento che confermi l'avvenuta transazione. Rimangono pertanto esclusi i pagamenti effettuati in contanti.

art. 15 modalità di liquidazione

1. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto, verrà disposta la liquidazione del contributo.
2. La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. Il contributo liquidato non può in nessun caso eccedere la somma del contributo concesso.
3. Non sono erogati anticipi nell'ambito della presente procedura.

art. 16 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento;
 - c) mancata effettuazione della spesa entro il termine previsto;
 - d) violazione della disposizione sul divieto di cumulo di cui all'articolo 7, comma 1;
 - e) violazione della disposizione sul divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 7, comma 2;
 - f) mancata accettazione del contributo entro il termine di cui all'articolo 11, comma 5.
2. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 13, comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'art. 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000.
3. Il contributo è altresì rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo. Qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 6, comma 4, il contributo è revocato.
4. Il contributo non è oggetto di rideterminazione qualora, in sede di rendicontazione di spesa, l'importo ritenuto ammissibile risulti superiore alla spesa ammessa a contributo, nonché nell'ipotesi di variazioni compensative di cui all'articolo 14, comma 6.
5. In caso di revoca o riduzione del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II della legge regionale 7/2000.

art. 17 ispezioni e controlli

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti in capo al beneficiario, nonché la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni rese dal beneficiario stesso.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna si riserva di effettuare controlli a campione, nelle diverse fasi del procedimento contributivo, e sul 10 per cento delle rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari.

art. 18 rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio in particolare a:
 - a) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - b) legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo");
 - c) legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

art. 19 norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, le domande sono presentate entro 20 giorni a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per l'anno 2016, saranno ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il 31 dicembre 2016.
3. Per l'anno 2016 il termine per la presentazione della rendicontazione scade il 28 febbraio 2017.
4. I modelli di cui all'allegato C al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna.

art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

allegato A

(Rif. art. 2, comma 4)

sezione 1**REQUISITI DI AMMISSIBILTA' DELLA DOMANDA - COMUNI E CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO INTERESSATO DALL'INTERVENTO****COMUNI ZONA "A" PARZIALMENTE INTERESSATI DALL'INTERVENTO**

Comune	CENTRI ABITATI INTERESSATI	
	Centri abitati classificati in zona "B"	Centri abitati classificati in zona "C"
Aviano (PN)		Busa di Villotta
		Collalto
Caneva (PN) *		La Crosetta
Faedis (UD) *		Canebola
		Valle
Monrupino (TS)	Zolla	
Polcenigo (PN)	Mezzomonte	
S. Dorligo della Valle (TS)	Grozzana	
	Pesek di Grozzana	
S. Pietro al Natisone (UD)	Vernassino	
	Mezzana	Costa
Tarcento (UD) *	Sammardenchia	
	Sedilis	
	Beorchian	
	Culau	
Tolmezzo (UD)		Cazzaso
		Fusea
		Illegio
		Cazzaso Nuova
		Lorenzaso
Torreano (UD)		Masarolis
		Reant
		Tamoris

* Comune parzialmente montano

COMUNI ZONA "B" INTERAMENTE INTERESSATI DALL'INTERVENTO

COMUNE	CENTRI ABITATI CLASSIFICATI IN ZONA "C"
Amaro (UD)	
Attimis (UD)	Porzus
	Subit
	Cancellier
Bordano (UD)	
Castelnuovo del Friuli (PN)	
Cavasso Nuovo (PN)	
Cavazzo carnico (UD)	
Enemonzo (UD)	Fresis

	Maiaso
	Tartinis-Colza
Fanna (PN)	
Forgaria del Friuli (UD)	Monteprat
Meduno (PN)	
Nimis (UD)	Chialminis
	Monteprato
	Borgo di Mezzo
Pinzano al Tagliamento (PN)	
Prepotto (UD)	Castelmonte
Raveo (UD)	Raveo
San Leonardo (UD)	Iainich
Trasaghis (UD)	
Travesio (PN)	
Venzone (UD)	
Villa Santina (UD)	
Zuglio (UD)	Fielis
	Sezza

COMUNI ZONA "C" INTERAMENTE INTERESSATI DALL'INTERVENTO

COMUNE
Ampezzo (UD)
Andreis (UD)
Arta Terme (UD)
Barcis (PN)
Cercivento (UD)
Chiusaforte (UD)
Cimolais (PN)
Claut (PN)
Clauzetto (PN)
Comeglians (UD)
Dogna (UD)
Drenchia (UD)
Erto e Casso (PN)
Forni Avoltri (UD)
Forni di Sopra (UD)
Forni di Sotto (UD)
Frisanco (PN)
Grimacco (UD)
Lauco (UD)
Ligosullo (UD)
Lusevera (UD)
Malborghetto-Valbruna (UD)
Moggio Udinese (UD)
Montenars (UD)
Ovaro (UD)
Paluzza (UD)
Paularo (UD)
Pontebba (UD)
Prato Carnico (UD)

Preone (UD)
Pulfero (UD)
Ravaschetto (UD)
Resia (UD)
Resiutta (UD)
Rigolato (UD)
Sauris (UD)
Savogna (UD)
Socchieve (UD)
Stregna (UD)
Sutrio (UD)
Taipana (UD)
Tarvisio (UD)
Tramonti d Sopra (PN)
Tramonti di Sotto (PN)
Treppo Carnico (UD)
Verzegnis (UD)
Vito d'Asio (PN)

allegato A

(Rif. art. 4, comma 2, lett. d))

sezione 2**REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA - ELENCO ATTIVITA' AMMISSIBILI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DEI CODICI ISTAT ATECO 2007.**

Sono ammissibili le imprese ed i soggetti la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Sono considerate parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

**G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
(LIMITATAMENTE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO)****45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
(LIMITATAMENTE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO)****45.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI****45.11 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri****45.11.0 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri**

45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri (LIMITATAMENTE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO)

45.19 Commercio di altri autoveicoli**45.19.0 Commercio di altri autoveicoli**

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli (LIMITATAMENTE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO)

45.3 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI**45.32 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli****45.32.0 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli**

45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

45.4 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI**45.40 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori****45.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di motocicli e ciclomotori**

45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (LIMITATAMENTE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO)

45.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori (LIMITATAMENTE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO)

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**47.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI****47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande****47.11.1 Ipermercati**

47.11.10 Ipermercati

47.11.2 Supermercati

47.11.20 Supermercati

47.11.3 Discount di alimentari

47.11.30 Discount di alimentari

47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati**47.19.1 Grandi magazzini**

47.19.10 Grandi magazzini

47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI**47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati****47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura**

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca

47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata

47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati**47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne**

47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati**47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi**

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati**47.24.1 Commercio al dettaglio di pane**

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane

47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolci e confetteria

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolci e confetteria

47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati**47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande**

47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande

47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati**47.26.0 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)**

47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)

47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati**47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari**

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

47.29.2 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

47.29.3 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a.

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a.

47.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI**47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati****47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione**

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI**47.41 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati****47.41.0 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati**

47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati**47.42.0 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati**

47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati**47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati**

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI**47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati**

47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa

47.51.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati**47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico**

47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

47.52.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio

47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio

47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati**47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine**

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati**47.54.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati**

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati**47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa**

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza

47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a.

47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI**47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati****47.61.0 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati**

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati**47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici**

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati**47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati**

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati**47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero**

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)

47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI**47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati****47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti**

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati**47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori**

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati**47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica**

47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati**47.74.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati**

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati**47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene****Personale**

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

47.75.2 Erboristerie

47.75.20 Erboristerie

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati**47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante**

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati**47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria**

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati**47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio**

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE

56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile

56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

56.10.12 Attività di ristorazione connessa alle aziende agricole

56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

56.21.0 Catering per eventi, banqueting

56.21.00 Catering per eventi, banqueting

56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale

56.29.1 Mense

56.29.10 Mense

56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA

56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina

56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

allegato B

(Rif. art. 12, comma 1)

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA**a) NUMERO DI ABITANTI RESIDENTI NEL COMUNE SEDE DELL'ATTIVITA'**

determinato con i dati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riferiti al 31 dicembre del secondo anno antecedente rispetto a quello di presentazione della domanda contributiva (in sede di prima applicazione i dati sono riferiti al 31 dicembre 2014), ed in assenza con i dati Istat

Numero abitanti	Punteggio
Da 0 a 500	20
Da 501 a 1.000	16
Da 1.001 a 1.500	12
Da 1.501 a 2.000	9
Da 2.001 a 2.500	6
Da 2.501 a 3.000	3
Oltre i 3.000	0

b) TIPOLOGIA COMMERCIALE

se l'impresa commerciale esercita varie attività rientranti in più tipologie commerciali si applicherà il punteggio della tipologia commerciale dichiarata prevalente

Codice ISTAT ATECO 2007	Descrizione	Punteggio	
		Zona C *	Zona B *
G – codice 47.11 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande); G – codice 47.2 (Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati), escluso il codice 47.26	Generi alimentari	15	12
G – codice 47.3 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati)	Distributori di carburanti	14	11
I - codice 56 (Attività dei servizi di ristorazione), escluse le voci non inserite nell'Allegato B, sezione 2 al regolamento	Somministrazione di cibi e bevande	12	9
G – codice 45 (Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli); G – codice 47.19 (Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati); G – codice 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); G - codice 47.4 (Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT in esercizi specializzati); G - codice 47.5 (Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati); G – codice 47.6 (Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati); G – codice 47.7 (Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati), per tutti: escluse le voci non inserite nell'Allegato B, sezione 2 al regolamento	Generi non alimentari	7	4

* Il riferimento si intende effettuato alla classificazione dei centri abitati.

c) VOLUME DI RICAVI

se l'impresa commerciale esercita varie attività rientranti in più tipologie commerciali si applicherà il punteggio della tipologia commerciale dichiarata prevalente. I dati sono riferiti all'ultima dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate

Tipologia commerciale	Volume di ricavi (in Euro)	Punteggio	
		Zona C *	Zona B *
Generi alimentari**	Fino a 25.000	10	10
	Superiore a 25.000 e fino a 50.000	8	8
	Superiore a 50.000 e fino a 65.000	6	6
	Superiore a 65.000 e fino a 80.000	4	4
	Superiore a 80.000 e fino a 120.000	2	-
Somministrazione al pubblico di cibi e bevande**	Fino a 20.000	10	10
	Superiore a 20.000 e fino a 30.000	8	8
	Superiore a 30.000 e fino a 40.000	6	6
	Superiore a 40.000 e fino a 50.000	4	4
	Superiore a 50.000 e fino a 60.000	2	-
Generi non alimentari e distributori di carburanti**	Inferiore a 10.000	10	10
	Superiore a 10.000 e fino a 20.000	8	8
	Superiore a 20.000 e fino a 30.000	6	6
	Superiore a 30.000 e fino a 35.000	4	4
	Superiore a 35.000 e fino a 50.000	2	-

* Il riferimento si intende effettuato alla classificazione dei centri abitati.

** Vedasi i rispettivi codici Ateco riportati nella tabella di cui alla lettera b) del presente allegato al regolamento.

d) INTERVENTI PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Tipologia di intervento	Punteggio
Installazione di nuovo impianto di distribuzione carburanti	6
Ristrutturazione ed ammodernamento dell'unico impianto di distribuzione carburanti	3

allegato C

(Rif. art. 8, comma 5)

MODELLO DI DOMANDA

MARCA

DA

BOLLO

Apporre su documento cartaceo
marca da bollo, annullarla,
scansionare documento
e inviarlo a mezzo PEC all'Ufficio Competente

Alla Presidenza della Regione
Servizio Coordinamento Politiche per la
Montagna
Via Sabbadini, 31
UDINE

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI E AI TITOLARI DELLE
AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI FINALIZZATI
ALLA RIDUZIONE DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI ALLO SVANTAGGIO LOCALIZZATIVO**

AI SENSI DELL'ART. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di titolare e/o legale
rappresentante dell'impresa denominata: _____

con sede legale in _____ cap. _____ prov. _____

via/piazza/frazione _____ n° _____

tel. _____, fax n° _____

e-mail _____

posta elettronica certificata (PEC) _____

cod. fisc. _____ partita I.V.A n° _____

Codice Ateco 2007 _____

Referente aziendale:

nome _____ cognome _____

qualifica _____ tel. _____ e-mail _____

Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 146 della l.r. 14/2016;

CHIEDE

la concessione dell'aiuto previsto dall'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della l.r. 14/2016 e dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 146 della l.r. 14/2016, per un importo complessivo di euro _____ per la realizzazione della spesa di

_____ **riconnessa a** (barrare con "X" solo l'ipotesi che interessa):

- gestione dell'esercizio commerciale;
- interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove già esistente, da effettuarsi nell'anno solare in corso al momento della trasmissione della presente domanda.

L'importo complessivo oggetto di richiesta di contributo è riferito alla/e spesa/e così modulata/e, come indicata/e all'articolo 5 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 146 della l.r. 14/2016:

CAUSALE	IMPORTO
a) acquisizione di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti	
b) spese per lavoro dipendente ed autonomo;	
c) spese di riscaldamento e combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice	
d) spese assicurative, telefoniche e postali, nonché l'acquisto di valori bollati	
e) spese di pubblicità	
f) spese di elaborazione dati e tenuta della contabilità	

g) cancelleria e stampati	
h) servizi di pulizia e lavanderia	
i) vigilanza notturna	
l) acquisto di beni di consumo;	
m) spese di allacciamento delle utenze energetiche ed idriche	
n) spese di manutenzione ordinaria, ai sensi della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)	
o) spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7	
Totale	

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

(dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46- 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

con riferimento alla suddetta impresa, che la stessa risulta possedere i seguenti requisiti:

- di essere in attività, regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di commercio competente territorialmente;

- di svolgere l'attività / le attività di

_____ come

certificata / certificate dalla visura camerale del Registro delle imprese registrata con il codice / i codici Istat Ateco 2007 di seguito riportato / riportati

_____;

- che l'attività prevalente esercitata rientra nella seguente tipologia commerciale _____;
- di esercitare l'attività / le attività sopra dichiarate sulla base di (indicare gli estremi della licenza amministrativa, ovvero d.i.a. o s.c.i.a. in possesso) _____;
- che l'unità locale a cui si riferiscono i contributi richiesti risulta sita in una delle Zone di svantaggio socio-economico dei territori montani della Regione Autonoma Friuli Venezia indicate nell'articolo 2 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 146 della l.r. 14/2016, è attiva alla data di presentazione della domanda, ed è localizzata come di seguito indicato: (via/piazza/frazione, n. civico, comune) _____
_____ ,
pertanto in Comune / centro abitato ricadente in fascia di svantaggio localizzativo _____ (B/C), come indicato nell'allegato A, sezione 1 al regolamento regionale sopra richiamato;
- di rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione di microimpresa, individuati dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014;
- che l'importo dei ricavi conseguiti nell'anno (il riferimento è all'ultima dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate) _____ è il seguente:
(se l'impresa esercita attività rientranti in più tipologie commerciali indicare i ricavi per ogni singola attività esercitata)

TIPOLOGIA	IMPORTO RICAVI d.P.R. 917/1986 art. 85, comma 1, lett. a) e b)	IMPORTO RICAVI d.P.R. 600/1973 art. 18, comma 8 *
Generi alimentari		Non pertinente
Somministrazione di alimenti e/o bevande		Non pertinente
Generi non alimentari		Non pertinente
Distributori di carburanti	Non pertinente	
Generi di monopolio, valori bollati e simili	Non pertinente	
Giornali	Non pertinente	

* Scrivere l'importo dei ricavi come definiti dall'art. 18, comma 8 del d.P.R. 600/1973, senza moltiplicare per i coefficienti di cui all'art. 4, comma 3 del regolamento regionale sopra richiamato.

- che, pertanto, l'importo totale dei ricavi conseguiti nell'anno (il riferimento è all'ultima dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate) _____ è il seguente:

(se l'impresa esercita attività rientranti in più tipologie commerciali indicare l'importo risultante dalla sommatoria dei ricavi per ogni singola attività esercitata);

- (solo per i titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti) di voler realizzare nell'anno solare in corso (barrare con "X" solo l'ipotesi che interessa):
 - Interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, non esistenti;
 - interventi di ristrutturazione ed ammodernamento dell'unico impianto già esistente;
- che l'iniziativa presentata non è riferibile ai settori ed agli aiuti esclusi dall'ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis";
- di non aver richiesto né ricevuto altri contributi per la medesima / le medesime spesa / spese;
- di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, nella legge 241/1990, nella legge regionale 7/2000, nella legge regionale 29/2005, nonché nella legge regionale 19/2012 comprensivi delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione;
- di esonerare l'Ufficio competente da ogni responsabilità per errori in cui la medesima possa incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente richiesta;
- di aver apposto sulla domanda stampata in originale e detenuta dall'impresa apposita marca da bollo debitamente annullata, come da documento scansionato, firmato dal legale rappresentante/dichiarante (come previsto dall'articolo 8, comma 4, lett. c) del regolamento regionale sopra richiamato) ed inviato dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente all'indirizzo PEC dell'Ufficio competente;
- di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- che l'impresa rispetta, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
- in relazione alla spesa oggetto di domanda di contributo (indicare solo l'ipotesi che interessa):
 - che, ai sensi dell'art. 31 della LR 7/2000, non sussiste alcun rapporto giuridico instaurato, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e

affini sino al secondo grado con le imprese esecutrice di lavori e/o fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del contributo;

- che sussiste il seguente tipo di rapporto giuridico (*descrivere dettagliatamente il tipo di rapporto sussistente; la valutazione in merito alla rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini della concessione dei contributi resta in capo all'ufficio competente*):

- che all'impresa unica¹ (barrare con "X" solo l'ipotesi che interessa):
 - non sono stati concessi aiuti «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti;
 - sono stati concessi i seguenti aiuti <<de minimis>> ai sensi del Regolamento(UE) n. 1407/2013 nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari come di seguito specificato:

Soggetto concedente	Norma di riferimento	Data concessione	Importo aiuto

- di disporre di un organico costituito da n. unità lavorative assunte a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del Regolamento regionale;

SI IMPEGNA

¹ Ai sensi dell'art.2 comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione, o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

- a comunicare tempestivamente all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa e a non superare il limite dei contributi "de minimis", assegnabili ad una stessa impresa, nell'arco di tre esercizi finanziari;
- ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- a consentire che siano effettuati, a cura dell'Ufficio competente, opportuni controlli, rivolti ad assicurare l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il/La sottoscritto/a infine

AUTORIZZA

l'Ufficio competente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici e/o telematici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda e delle dichiarazioni (solo nel caso in cui la domanda non sia firmata digitalmente)

Prima di firmare prendere visione dell'Allegato "Informativa" ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 "CODICE IN MATERIA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" in quanto la firma avvalora anche la presa visione dell'allegato stesso.

Luogo e data

.....
*Timbro dell'impresa e firma
del dichiarante titolare/legale rappresentante*

allegato D.1 Modello base de minimis

(Rif. art. 6, comma 6)

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov	
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica			
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal **Regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 146 della l.r. 14/2016**

Regolamento	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR
	Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).	Es: DGR n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui alla **Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14** (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 35 del 12 agosto 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia n. 32 del 10 agosto 2016),

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Commissione n. 1407/2013 *de minimis* generale

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente², altre imprese.
- Che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato D.2:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato D.2:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

² Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

- 1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;
- 2)
- 2.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³;
- 2.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁴:

(*Aggiungere righe se necessario*)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁵	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁶	
1								
2								
3								
TOTALE								

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

AUTORIZZA

L'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

³ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

⁴ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

⁵ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁶ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

allegato D.2 modello de minimis per impresa controllante o controllata

(Rif. art. 6, comma 6)

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente (denominazione/ragione sociale, forma giuridica)
..... in relazione a quanto previsto dal **Regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 146 della l.r. 14/2016**

Regolamento	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato sul BUR
	Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).	Es: DGR n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui alla Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 35 del 12 agosto 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2016),

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Commissione n. 1407/2013 *de minimis* generale

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi

degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA⁷

- 1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».
- 1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*»:

(*Aggiungere righe se necessario*)

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁸	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo ⁹	
1							
2							
3							
TOTALE							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

⁷ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

⁸ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

⁹ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI cui agli allegati D.1 e D.2

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'”impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato D.2). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende l'**anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *de minimis* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *de minimis* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *de minimis* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

NOTA TECNICA A

al documento 14/077/CR08/C3

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dal regolamento, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

16_SO44_1_DPR_179_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 0179/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, commi da 46 a 49, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) che autorizza l'Amministrazione regionale concedere contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio;

VISTO lo schema di "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015)";

VISTO il decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2016 n. 1757;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_SO44_1_DPR_179_2_ALL1

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015)

- art. 1** finalità e modalità procedurali
- art. 2** soggetti beneficiari e requisiti
- art. 3** iniziative finanziabili
- art. 4** cumulabilità
- art. 5** ammontare del contributo
- art. 6** presentazione della domanda
- art. 7** comunicazione di avvio del procedimento
- art. 8** procedimento contributivo e rendicontazione della spesa
- art. 9** revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
- art. 10** sospensione dell'erogazione del contributo
- art. 11** rinvio
- art. 12** entrata in vigore
- allegato A** modello di domanda

art. 1 finalità e modalità procedurali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata erogato nei territori dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015).
2. Il procedimento contributivo è a titolarità regionale. Ai sensi del comma 48 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016 l'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni interessati per le fasi di ricezione e valutazione delle domande.

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti

1. I beneficiari del contributo sono i nuclei familiari, residenti e non residenti in edifici di civile abitazione, dei Comuni di Andreis, dotati di un'utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione di GPL, nonché i nuclei familiari, residenti e non residenti in edifici di civile abitazione, dei comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, dotati di un'utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione di aria propanata.
2. Possono beneficiare del contributo anche nuclei familiari non proprietari dell'immobile in cui è attiva l'utenza che siano intestatari della stessa ed abbiano sostenuto gli oneri derivanti dalla fornitura del servizio di distribuzione di GPL e aria propanata nel periodo di tempo di cui all'articolo 3 comma 1.

art. 3 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i costi sostenuti dai nuclei familiari relativi ai metri cubi di GPL e di aria propanata addebitati dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, e rilevabili dalle bollette emesse da ENI spa
2. Non saranno oggetto di finanziamento le domande relative ad utenze il cui consumo di GPL e aria propanata è inferiore a 40 metri cubi nel periodo di riferimento indicato al comma 1.
3. Ogni titolare delle utenze sopra identificate può presentare una domanda per ogni utenza allo stesso riferibile.
4. Sono ammesse a contributo anche le istanze presentate dagli eredi del titolare dell'utenza deceduto, nella sola ipotesi in cui gli stessi siano stati componenti del nucleo familiare del de cuius per tutto il periodo di riferimento ammesso a contribuzione (1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015). La verifica della composizione del nucleo familiare rimane in capo ai Comuni, mediante accertamento della consistenza del nucleo come risultante agli atti dello Stato Civile del Comune. In caso di più eredi, il contributo viene liquidato solamente a quello che ha presentato istanza, corredata da apposita delega sottoscritta dagli altri eredi, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del Regolamento;

art. 4 cumulabilità

1. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, concessi per le medesime spese.

art. 5 ammontare del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di euro 2,20 a metro cubo di GPL erogato e di euro 1,27 a metro cubo di aria propanata erogata alle utenze come sopra individuate, ed è determinato dal prodotto tra il contributo a metro cubo suddetto ed i metri cubi di gas combustibile addebitati risultanti dalle fatture della fornitura per il periodo di cui all'articolo 3 comma 1.
2. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

art. 6 presentazione della domanda

1. La presentazione della domanda deve avvenire presso il Comune nel quale è attiva l'utenza, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda di contributo è presentata dal titolare dell'utenza, o dall'erede dello stesso, mediante consegna a mano, ovvero posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo del Comune di competenza, ovvero posta raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso verranno ritenute ammissibili le sole istanze inviate entro il termine di cui al comma 1 e pervenute nei 15 giorni successivi alla scadenza dello stesso.
3. La data e l'ora del ricevimento della domanda sono determinate dalla data del timbro apposto dal Comune e dall'ora di ricezione indicata dall'addetto incaricato.
4. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, in regola con le disposizioni in materia di bollo, è sottoscritta dal titolare dell'utenza, o dall'erede dello stesso, a pena di inammissibilità.
5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) Copia delle fatture, debitamente quietanzate, relative alla fornitura attestanti i metri cubi addebitati nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2015 e riportanti i dati identificativi del titolare dell'utenza.
 - b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la titolarità dell'utenza, anche in qualità di erede, in capo al soggetto richiedente per il periodo considerato e per la quale si chiede il contributo a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi rilevati a carico della stessa;
 - c) Copia del documento di identità del sottoscrittore
6. Sono inammissibili le domande presentate o inviate al Comune di competenza oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

art. 7 comunicazione di avvio del procedimento

1. La Regione dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

art. 8 procedimento contributivo e rendicontazione della spesa

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta dal Comune secondo la modalità del procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
2. Gli adempimenti successivi alla presentazione delle domande in capo ai singoli Comuni, ai fini della tempestiva adozione della graduatoria, e della rendicontazione della spesa, sono definiti in apposito decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.
3. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Con l'approvazione della graduatoria di cui al comma 3 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3.
5. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento. Contestualmente alla concessione si provvede all'approvazione della rendicontazione ed alla liquidazione del contributo.

art. 9 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
 - c) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

art. 10 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

art. 11 rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative della legge regionale 7/2000.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A**MODELLO DI DOMANDA**

per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalle forniture del servizio, in attuazione dell'articolo 2 commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015)

MARCA DA BOLLO

TIMBRO PROTOCOLLO

ORA ARRIVO

Al
COMUNE DI _____
Via

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____ provincia di _____ il _____, codice fiscale _____ residente in via _____ n. _____ a _____ provincia di _____ in qualità di:

- titolare
 erede del titolare dell'utenza deceduto, e componente del nucleo familiare del de cuius per tutto il periodo di riferimento ammesso a contribuzione (1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015)

dell'utenza n. _____ attiva in Comune di _____ per la fornitura di

- aria propanata
 GPL

fornita/o da ENI spa a favore dell'edificio di civile abitazione sito in piazza/via _____ n. civico _____,

Visto l'articolo 2, commi da 46 a 49, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015);

Visto il regolamento regionale di esecuzione della predetta legge;

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'articolo 2, commi da 46 a 49, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 a sollievo degli oneri sostenuti dal 1/1/2015 al 31/12/2015 per i consumi rilevati a carico dell'utenza sopra identificata.

Il contributo richiesto è pari

- ad euro _____ (€ 1,27 x _____ mc addebitati nel periodo di riferimento) per la fornitura di aria propanata
 ad euro _____ (€ 2,20 x _____ mc addebitati nel periodo di riferimento) per la fornitura di GPL

Il sottoscritto chiede che ai fini dell'accreditamento del contributo,

- Venga disposto il versamento sul seguente conto corrente bancario:

INTESTATARIO:

CONTO CORRENTE APERTO PRESSO:

AGENZIA:

CODICE IBAN:

- Venga emesso assegno circolare a favore del richiedente da inviarsi all'indirizzo di residenza

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che:

- il sottoscritto è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo
- il sottoscritto è il titolare, o erede del titolare deceduto, e componente del nucleo familiare del cuius per tutto il periodo di riferimento ammesso a contribuzione (1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015) dell'utenza sopra specificata per il periodo considerato e per la quale si chiede il contributo a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi rilevati a carico della stessa ;

Il sottoscritto dichiara altresì di esonerare codesta Amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di variazioni successive.

Il sottoscritto dichiara altresì di non aver richiesto ed ottenuto altri contributi a fronte delle spese sostenute nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2015 per la fornitura di GPL o aria propanata erogato da ENI spa.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- a) Copia delle fatture delle forniture attestanti i metri cubi erogati nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2015
- b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Luogo e data _____

Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali)

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai fini della valutazione delle domande sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio coordinamento politiche per la montagna.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_SO44_1_DPR_184_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 0184/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 189 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2006)", ed, in particolare l'articolo 8, commi 69 e seguenti;

VISTO il vigente "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi", emanato con proprio decreto 16 settembre 2015, n. 0189/Pres.;

RAVVISATA la necessità di riformare i criteri e le modalità di sostegno finanziario delle società di gestione degli alberghi diffusi che risultano formalmente costituite ed effettivamente operative;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 23 settembre 2016, n. 1800 con la quale è stato approvato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 189 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi)";

VISTO il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2016 n. 1800;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 189 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_SO44_1_DPR_184_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015 n. 189 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi).

Art. 1

(Modifiche all'art. 3 del DPR n. 189/2015)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 189 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il numero 2 della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:
"offre servizi alla comunità realizzati mediante almeno una convenzione o accordo, stipulati con uno o più Comuni o Enti o Associazioni che operano sul territorio di competenza";
 - b) il numero 3 della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:
"3 garantisce il servizio di reception di almeno tre ore al giorno per sei giorni su sette (per almeno 270 giorni all'anno);
 - c) il numero 4 della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:
"4. Provvede in via esclusiva alla promozione di tutte le unità abitative dell'albergo diffuso dalla stessa gestite in modo diretto anche avvalendosi di soggetti attivi in rete Internet, consorzi turistici o altri operatori promozionali che forniscono servizi connessi all'attività di prenotazione, mediante rapporti contrattuali intestati direttamente ed esclusivamente alla società di gestione stessa. Sono esclusi interventi promozionali limitati a singole unità abitative effettuati da soggetti terzi proprietari compresi";
 - d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per la verifica di cui al comma 1, lettera b) punto 2, ci si avvale della copia della/e convenzione o accordo/i."
 - e) al comma 5: dopo le parole "Per la verifica di cui al comma 1, lettera b), punto 3," sono aggiunte le parole "ci si avvale della";
 - f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis). Per la verifica di cui al comma 1, lettera b) punto 4, ci si avvale della copia del/i contratto/i attestante/i l'attivazione dei servizi di promozione e prenotazione. Nel caso di promozione effettuata dalla società di gestione senza l'intervento di intermediari promozionali, ci si avvale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le modalità con cui la stessa svolge tale attività."

Art. 2

(Modifiche all'art. 4 del DPRReg. 189/2015)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 189/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera d) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
"d) copia dell'accordo e/o convenzione/i di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - b) il punto 3 della lettera e) del comma 5 è sostituito dal seguente:
"le modalità di espletamento del servizio di reception:
 - numero di ore di apertura della reception per sei giorni su sette;
 - numero di ore di reperibilità telefonica superiore alle 12 ore per sette giorni su sette;
 - c) il punto 4 della lettera e) del comma 5 è abrogato;
 - d) dopo la lettera e) del comma 5 è aggiunta la seguente:
e bis) copia del/i contratto/i attestante/i l'attivazione dei servizi di promozione e prenotazione. Nel caso di promozione effettuata dalla società di gestione senza l'intervento di intermediari promozionali, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'art. 47 del Decreto Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le modalità con cui la stessa svolge tale attività.

Art. 3

(Modifiche all'art. 6 del DPRReg. 189/2015)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 189/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) presenza di accordi/convenzioni per lo svolgimento di attività in favore dell'utenza in collaborazione con uno o più Comuni, Enti o Associazioni su cui insiste l'albergo diffuso stesso: punti 60 per ogni accordo/convenzione conclusa con soggetti giuridici distinti fino ad un massimo di 180 punti";
 - b) alla lettera b) del comma 1, prima della parola "convenzione" è aggiunta la parola "accordo";
 - c) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole "offerti tramite" è aggiunta la parola "accordi";
 - d) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"e) per ogni ora di apertura della reception assicurata giornalmente per almeno sei giorni su sette: punti 20, per la valutazione di questo criterio verrà preso in considerazione, sull'articolazione settimanale garantita, il numero di ore minimo garantito giornalmente di apertura della reception;
 - e) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"a) per la verifica del presente articolo, comma 1 lettere a), b) e d), copia degli accordi e delle convenzioni";
 - f) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"b) per la verifica del presente articolo, comma 1 lettere c), e), f), g), h): dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta:

- 1) tipologia di servizi aggiuntivi offerti direttamente dalla società di gestione;
- 2) tipologia di servizi aggiuntivi offerti in convenzione con altri soggetti;
- 3) l'orario di apertura della reception, con specifica per ogni giorno della settimana;
- 4) l'orario di reperibilità telefonica con relativo numero telefonico;
- 5) numero annuale di presenze relative ai due anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda.

Art. 4

(Modifiche all'art. 7 del DPRReg. 189/2015)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 189/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"a) il personale dipendente e per prestatori di servizi di gestione della reception e di pulizia degli alloggi nel limite del 30% della spesa sostenuta";
 - b) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

b bis) spese per l'attività di certificazione della spesa ai fini della rendicontazione prevista dall'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nel limite di euro 200,00;
 - c) la lettera e) del comma 1 è abrogata;
 - d) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. I contributi sono concessi a titolo *de minimis*, in osservanza delle condizioni prescritte dal REG. (UE) n. 1407/2013, e con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1. Le società di gestione sono informate circa il carattere di contributo a titolo *de minimis*, mediante esplicito riferimento nel decreto di concessione".
 - e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis) costituiscono spesa ammissibile i soli costi effettivamente sostenuti dalla società di gestione, restando escluse le imposte dirette gravanti sul reddito di impresa e le imposte indirette, mentre sono ammessi i contributi previdenziali obbligatori connessi alle prestazioni lavorative e le imposte dirette gravanti sul reddito delle persone fisiche".

Art. 5

(Modifiche all'art. 9 del DPRReg. 189/2015)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 189/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. I beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute al Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
I soggetti beneficiari rendicontano ai sensi dell'art. 41 della L.R. 7/2000 presentando la documentazione di spesa in originale ovvero la copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.

I beneficiari posso avvalersi dell'attività di certificazione, secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

I beneficiari, a corredo della rendicontazione, presentano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta l'inesistenza o l'eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonché l'inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento delle stesse tipologie di spesa previste dal presente Regolamento".

b) il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Il pagamento dei documenti di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale e carte di pagamento purchè emesse a valere su conto corrente intestato alla società di gestione e contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento".

Art. 6

(Modifiche all'art. 12 del DPR. 189/2015)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 189/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
 - 1 bis) Per l'anno 2016, le domande sono presentate entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente Regolamento;
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 - 2 bis) Per gli alberghi diffusi che hanno iniziato l'attività nell'anno 2015, il requisito dell'effettiva operatività di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), sarà riparametrato in base alle giornate annuali di oggettivo funzionamento della società

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali